

DECISIONE (UE) 2016/1892 DEL CONSIGLIO**del 10 ottobre 2016****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
- (2) Il nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato adottato il 9 ottobre 2015 dai rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) e di due organizzazioni intergovernative, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
- (3) L'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola⁽¹⁾, che cessava di produrre effetti il 31 dicembre 2014, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 e resterà in vigore, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, fino all'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che la durata di tale proroga non sia superiore a dodici mesi. L'accordo sarà aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2016.
- (4) L'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce le condizioni per la sua entrata in vigore il 1° gennaio 2017. I paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono un'applicazione provvisoria dell'accordo, a determinate condizioni, qualora le prescrizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo non siano rispettate.
- (5) A norma dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo, onde evitare un'interruzione dell'applicazione delle norme stabilite dall'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, è opportuno prevedere che l'Unione applichi l'accordo a titolo provvisorio se la procedura necessaria per la sua conclusione da parte dell'Unione non è stata espletata entro il 1° gennaio 2017.
- (6) È opportuno inoltre prevedere che l'Unione applichi l'accordo a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, se le prescrizioni per l'entrata in vigore definitiva o provvisoria a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2, non sono rispettate al 31 dicembre 2016.
- (7) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e notificarne l'applicazione provvisoria conformemente alle prescrizioni previste dall'articolo 31, paragrafi 2 e 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 302 del 19.11.2005, pag. 47.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'Unione applica l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2017, se non è stata espletata la procedura necessaria per la sua conclusione da parte dell'Unione e sussistono le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

L'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, alle condizioni previste al primo comma del presente articolo, è notificata conformemente all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, dalla persona o dalle persone autorizzate a firmarlo a norma dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ
